

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3303

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SODA, GRIGNAFFINI**

Modifica all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'attribuzione diretta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle rilevazioni sugli indici di ascolto e di diffusione delle trasmissioni radiotelevisive

*Presentata il 22 ottobre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una trasmissione televisiva in onda il sabato sera su RAI uno, il cantante e conduttore del programma Gianni Morandi, in mutande, provocatoriamente, ha svelato che il re è « nudo ». Per una frazione di aumento degli « indici di ascolto » dei programmi radiotelevisivi tutto è consentito: rifiutare la cultura, alterare l'informazione, sollecitare fino al parossismo ogni desiderio di felicità, di bellezza, di armonia, quasi che il mondo si riduca tutto alla finzione manichea degli idoli falsi e mendaci della idiozia e della stupidità e delle forme attraenti e dei seni ostentati di « veline » e di ballerine.

Lungi da ogni giudizio, perché anche l'etica ha necessità di essere laica e attraversata dal dubbio della ragione, è certo che la rilevazione degli « indici di ascolto e di diffusione » delle trasmissioni radio-

televisive è oggi l'attività fondamentale, pregiudiziale alla formazione dei palinsesti delle radio e delle televisioni, pubbliche e commerciali.

L'indice di ascolto — liberamente formato o artificialmente costruito — condiziona le risorse finanziarie pubblicitarie di ogni rete radiotelevisiva. Le risorse finanziarie determinano — unitamente alla valenza « politica » — la nascita e la morte di ogni programma, ne condizionano il successo o il crollo, il potenziamento e la durata nel tempo o la sua prematura scomparsa.

Esso influenza dunque l'arte, la cultura e l'informazione.

Nel nostro Paese l'attività di rilevazione degli indici di ascolto è esercitata, in regime pressoché di monopolio, da una società i cui interessi sono strettamente intrecciati con il mercato pubblicitario e

con la stessa posizione dell'unico gruppo dominante il sistema della televisione commerciale e ora, per l'immedesimazione di potere mediatico e di potere politico, anche delle televisioni pubbliche, in condizioni di completa oscurità.

La previsione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante « Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo », che affida alla Commissione per i servizi e i prodotti, organo della medesima Autorità, la vigilanza « sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti » è rimasta sostanzialmente lettera morta. E comunque non è stata in grado di realizzare correttezza, trasparenza e pluralismo in questa deli-

cata attività così esaustivamente influente sulla programmazione radiotelevisiva.

È necessario dunque modificare radicalmente la disciplina del sistema delle rilevazioni, affidando prioritariamente e direttamente alla Autorità indipendente per le garanzie nelle comunicazioni « l'effettuazione » delle rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione delle trasmissioni radiotelevisive.

Solo l'Autorità, infatti, spezzati gli intrecci perversi di interesse fra mercato pubblicitario, potere mediatico e potere politico, potrà assicurare monitoraggi e metodologie di rilevazione non manipolate, in grado anche di considerare il pluralismo delle idee, delle aspirazioni, dei desideri e delle aspettative del popolo italiano.

In tale senso dispone la proposta di legge che si presenta.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 1, comma 6, lettera *b*), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero 11) è sostituito dai seguenti:

« *11*) effettua direttamente le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione delle trasmissioni radiotelevisive e provvede a pubblicarne i risultati quotidianamente nel proprio sito INTERNET e mensilmente in un apposito bollettino; promuove la rilevazione anche da parte di altri soggetti, pubblici e privati; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale;

*11-bis*) riferisce al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sull'attività di rilevazione, promozione e vigilanza; ».

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0038700\*